

Allegato A) Schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti ritenuti idonei

REPERTORIO N. _____ DEL _____

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO, IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO, DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLA
PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO
PER IL PERIODO**

In attuazione della Determinazione Dirigenziale DD/PRO/..... - PG. N con
il presente atto da valere ad ogni effetto di legge:

F R A

Il Comune di Bologna - Quartiere San Donato San Vitale (C.F.01232710374) nel seguito
denominato "Quartiere", legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Gessica Frigato domiciliata
per la carica in P.zza Spadolini, 7 – Bologna, presso la sede del Quartiere, che interviene nel
presente atto nella sua qualità di Direttrice nominata con atto del Sindaco P.G. n.....,

E

L'Associazione (C.F. - P.IVA) con sede
legale in..... Via.....n..... per la quale
interviene il Presidente e Legale rappresentante.....nato/a
a.....il.....e residente a in
Via.....n°, di seguito denominato
"Concessionario"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la concessione in gestione ed uso della palestra sita in
Via.....n°....., dei locali, degli arredi e delle attrezzature sportive
facenti parte dell'Istituto Scolasticoper la realizzazione delle attività sportive come

da piano dettagliato allegato.

La concessione è riferita alle attività sportive (allenamenti, attività motoria) che si svolgono nell'orario pomeridiano e serale dal lunedì al venerdì, e il sabato e la domenica ove previsto, e alle manifestazioni sportive, gare e incontri di campionato compatibili con la palestra, previste nelle giornate di sabato e domenica.

La palestra, i locali, gli arredi e le attrezzature sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al Concessionario, in quanto, al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, verrà sottoscritto apposito verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze.

ART. 2 – USO DELLA PALESTRA E DELLE ATTREZZATURE

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare la palestra solo per le attività sportive programmate e assegnate dal Quartiere nel rispetto del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura della struttura medesima e unicamente nelle giornate e negli orari autorizzati dal Quartiere. Ogni altro utilizzo deve essere espressamente autorizzato dal Quartiere. E' in tutti i casi vietato l'uso di locali e di attrezzature che non siano preventivamente autorizzati. E' vietata la sub concessione degli spazi nella struttura in oggetto, senza preventiva autorizzazione del Quartiere.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è fissata **dal 01/09/..... al 31/08/.....** con facoltà di eventuale rinnovo per il medesimo periodo a seguito di:

- positivo riscontro sulle attività svolte
- completo espletamento del progetto gestionale presentato in sede di bando
- presentazione di un ulteriore progetto dedicato al rinnovo

dando atto che ciò non costituisce criterio di preferenza nelle assegnazioni annuali degli spazi.

Alla scadenza il Concessionario è tenuto alla riconsegna degli impianti, locali e pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione della struttura. Il Concessionario ha la facoltà di recedere dalla convenzione sottoscritta con preavviso variabile in base alla durata, da minimo mesi 1 ad un massimo di mesi 4 entro il 31.12., salvo eventi imprevedibili e non imputabili alla volontà del gestore, da comunicarsi al Quartiere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite PEC all'indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

1. Garantire l'apertura e chiusura della palestra secondo gli orari stabiliti dal Quartiere. E' vietato fare copie o cedere ad altri la chiave di accesso della palestra senza il consenso del Quartiere e, in caso di smarrimento o altro, denunciarne immediatamente la scomparsa al Quartiere e all'Istituto Scolastico.
2. Garantire la custodia, la guardiania e la sorveglianza della palestra e dei relativi accessi, nonché il corretto uso della palestra e dei locali e spazi annessi, compresi quelli ad uso non sportivo, qualora non siano separabili da quelli assegnati, durante le ore di utilizzo della palestra stessa. La presenza del responsabile, o di suoi incaricati di fiducia (i cui nominativi dovranno essere resi noti al Quartiere), è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso. Il personale incaricato dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento che dovrà essere ben visibile.
3. Effettuare regolarmente e al bisogno, a propria cura ed oneri, gli interventi di igiene e pulizia della palestra, degli spogliatoi, dei servizi e delle relative pertinenze, nonché di quelle esterne che consentono l'accesso alla medesima. A tal fine il Concessionario presenta al Quartiere un "piano dettagliato delle pulizie" (quali, quando e chi le fa), affinché sia reso

noto alle rispettive Scuole/Istituti. Per la gestione delle palestre degli Istituti Superiori: verrà applicata una penale pari a Euro 100,00 nel caso di ogni accertata mancanza di pulizia degli spazi concessi da versarsi alla scuola nel caso di ogni accertata e reiterata mancanza di pulizia degli spazi concessi, a fronte di un doppio sollecito tramite raccomandata RR o posta certificata da parte dell'Istituto.

4. Consentire l'accesso alla palestra e l'utilizzo delle attrezzature esclusivamente alle società e soggetti assegnatari espressamente autorizzati dal Quartiere.

5. Provvedere all'allestimento delle attrezzature presenti in dotazione della palestra (ove necessario) e al relativo disallestimento;

6. Consentire l'ingresso ai soli istruttori, atleti, familiari o accompagnatori degli atleti nel rispetto delle vigenti norme igieniche, sanitarie e di sicurezza; a tal fine il Concessionario dovrà vigilare affinché il numero delle/degli utenti presenti non superi il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza, comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo. E' vietata la presenza di pubblico durante lo svolgimento delle attività sportive, se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge. E' comunque vietato l'accesso a coloro che non partecipano alle attività sportive e ai non autorizzati.

7. Vigilare che le/gli utenti indossino calzature con soles di gomma pulite da usarsi esclusivamente all'interno della palestra e far osservare rigorosamente il rispetto degli orari per l'uso assegnato.

8. Vigilare affinché nella palestra oggetto della presente convenzione non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate. A tal fine il Concessionario dovrà comunicare al Quartiere ogni uso difforme rispetto alle assegnazioni fatte.

9. Provvedere al controllo dell'efficienza dell'impianto, attrezzature e annessi alla fine di ogni giorno di utilizzo; l'utilizzo delle attrezzature sportive fisse (spalliere, canestri, pertiche,

	quadri svedesi, anelli, ecc.) messe a disposizione dai Dirigenti Scolastici, rientra nella esclusiva responsabilità del Concessionario.	
10.	Provvedere al termine di ogni turno di allenamento/attività a lasciare gli spazi utilizzati in ordine e a riporre le attrezzature utilizzate negli spazi/contenitori in cui erano posizionati all'inizio, in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche ed extrascolastiche successive.	
11.	Garantire che gli eventuali beni mobili (contenitori, arredi) introdotti dal Concessionario e/o dagli assegnatari all'interno dei locali rispettino la vigente normativa sulla sicurezza. In ogni caso il Concessionario ne rimane l'unico custode e depositario con l'esclusiva e totale responsabilità.	
12.	Effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione minuta così come previsto all'art.12 del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi che si rendessero necessari in conseguenza dell'uso, nonché le eventuali migliorie presentate nel progetto gestionale.	
13.	Comunicare immediatamente per iscritto al Quartiere e all'Istituto Scolastico eventuali danni alla palestra, ai locali o alle pertinenze riscontrati all'inizio di ogni turno d'uso, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione è ritenuto responsabile, l'ultimo utilizzatore e, in via esclusiva, il Concessionario. E' quindi interesse delle utilizzatrici e degli utilizzatori verificare al momento dell'ingresso le condizioni della palestra segnalando eventuali anomalie.	
14.	Per la gestione degli Istituti Superiori: comunicare con un anticipo di sette giorni al Dirigente Scolastico qualsiasi modifica al programma di utilizzo diverso dalle assegnazioni di inizio anno, anche per attività a carattere straordinario, si svolgano con la presenza di pubblico, evitando, in tal caso, che esse avvengano in strutture non	
		Pagina 5 di 13

omologate secondo le prescrizioni di legge e assicurando che siano adempiuti gli obblighi relativi alla sicurezza.

15. Rimettere nel primitivo stato quanto sia stato eventualmente danneggiato e provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione;

16. Presentare al Quartiere alla fine dell'anno sportivo (**entro il 31 luglio**) relazione annuale sull'uso della palestra, che dovrà contenere tutti gli elementi analitici sui costi e sugli introiti effettuati, necessari a giustificare il risultato dell'uso, con particolare riferimento all'attuazione del progetto gestionale presentato e agli esiti delle attività di controllo poste in essere. Gli eventuali avanzi dovranno essere utilizzati per il miglioramento e per attività promozionali e formative da effettuarsi in accordo con l'Amministrazione. Il Quartiere si riserva in ogni caso di richiedere gli elementi giustificativi ed integrativi a sostegno di quanto dichiarato. La mancata presentazione della relazione può essere motivo di non concessione della gestione in uso della palestra negli anni successivi.

17. Vigilare sul rispetto del divieto di fumo all'interno dei locali, in conformità della Legge 3/2003, vietare altresì di assumere cibi e sostanze alcoliche all'interno delle palestre.

18. Accettare ogni modifica degli orari di assegnazione della palestra ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell'Istituto Scolastico o dell'Ente proprietario;

19. Procurarsi presso i responsabili di tutte le società e gruppi sportivi ammessi in palestra una dichiarazione di responsabilità sulla idoneità fisico sanitaria degli atleti.

20. Attuare quanto proposto nel progetto di gestione presentato.

21. Per la gestione delle palestre degli Istituti Superiori: tenuta giornaliera di un registro dove dovranno essere annotati l'ora di inizio e il termine di utilizzo della struttura sportiva da parte delle società e rilievo di eventuali danni che si dovessero riscontrare.

22. **Dotarsi di una cassetta di pronto soccorso da tenere disponibile in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con apposita segnaletica, come prevista dalla normativa.**

23.	<p>Vietare tassativamente l'uso, da parte di qualsiasi utilizzatore, di strumenti o attrezzi non espressamente previsti per le palestre (ad es. è vietato l'uso del pallone da calcio anche a rimbalzo controllato, attrezzi da lancio come disco, peso, martello, giavellotto, tiro con l'arco, ecc.).</p>	
	<p>Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva il Quartiere da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori.</p>	
	<p>ART. 5 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (Per la gestione delle palestre degli Istituti Superiori)</p>	
	<p>I responsabili dei gruppi sportivi e delle associazioni o società sportive dilettantistiche assumono comunque la titolarità di “Datore di lavoro” per tutto il periodo di svolgimento dell'attività extrascolastica, sollevando la Scuola, la Città Metropolitana ed il Comune da qualsiasi responsabilità.</p>	
	<p>Oltre a quanto previsto dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 in merito a norme, prescrizioni, misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Concessionario dovrà fornire al Quartiere, che lo trasmetterà ai Dirigenti Scolastici prima dell'inizio delle attività, i seguenti dati:</p>	
	<p>a) individuazione delle persone che, durante l'attività in palestra, sono referenti per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare) per la gestione delle emergenze e di primo soccorso;</p>	
	<p>b) dichiarazione nella quale si attesti che è stata presa visione del piano di esodo ed emergenza con le relative disposizioni della palestra fornite dal Dirigente Scolastico;</p>	
	<p>c) fotocopia della polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui al precedente art. 5.</p>	
	<p>La CM di Bologna, il Comune e le Scuole titolari degli impianti, sono esonerate da ogni</p>	
	<p>Pagina 7 di 13</p>	

responsabilità per fatti avvenuti durante o in occasione dell'uso medesimo dei locali, non dipendenti da fattori strutturali.

ART. 5 bis – ONERI A CARICO DELL' ENTE PROPRIETARIO

Sono a carico dell'Ente proprietario:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei locali e degli impianti con esclusione di quelli a carico del Concessionario, come previsto dal precedente Art. 4;
- b) i consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessarie al funzionamento dei locali;
- c) la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al normale funzionamento delle palestre.

ART. 6 – DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE) DATI IN DONAZIONE

Premesso che dal 1° luglio 2017 (decreto 26 giugno 2017) è in vigore l'obbligo di dotarsi di defibrillatori anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ad esclusione di quelle che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell'allegato A del decreto sopra citato, si specifica quanto segue:

- a) il defibrillatore consegnato al Concessionario, deve restare obbligatoriamente nella palestra stessa;
- b) il Concessionario non può richiedere, a qualsiasi titolo, un contributo economico alle società/gruppi utilizzatrici in quanto è l'unico responsabile alla custodia e manutenzione del DAE;
- c) il Concessionario è responsabile del regolare funzionamento del defibrillatore, e lo deve mettere sempre a disposizione durante l'attività sportiva;
- d) la presenza del DAE deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti;

d.1) la presenza delle persone regolarmente formate devono essere garantite nel corso

delle gare e degli allenamenti dagli stessi fruitori degli spazi;

e) per il posizionamento del defibrillatore potrà essere installata, a discrezione del gestore, una bacheca a sua cura e manutenzione, previa acquisizione dell'assenso dell'Istituto Scolastico;

f) il defibrillatore dovrà essere posizionato in un luogo facilmente accessibile (non sotto chiave) e visibile a tutti, essere adeguatamente segnalato e perfettamente funzionante;

g) il Concessionario dovrà darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchio, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione e l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato;

h) nel caso di cambio di gestione, il defibrillatore non ancora installato, dovrà essere riconsegnato al Quartiere che a sua volta lo riconsegnerà al gestore entrante.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Il Quartiere concedente provvede alla programmazione e all'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche dal lunedì al venerdì, o al sabato, là dove previsto e, nelle palestre scolastiche in cui è consentito svolgere manifestazioni/attività agonistica, anche nelle giornate di sabato e festivi. Il Quartiere provvede al controllo dell'efficienza e della regolarità della gestione e dell'uso delle palestre, nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dalla presente concessione, anche nei confronti dell'Istituzione scolastica. A tal fine, in qualsiasi momento, mediante i propri funzionari o altro personale delegato il Quartiere provvede a verifiche ed ispezioni. Il Concessionario è tenuto ad agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari, o incaricati del Comune e del Quartiere, riterranno di effettuare.

ART. 8 – TARIFFE D'USO E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Il Concessionario dovrà esigere il pagamento anticipato delle tariffe d'uso alle società assegnatarie e versare le quote di contribuzione deliberate dall'Amministrazione Comunale,

sulla base della fatturazione presentata dalla medesima. Il Quartiere si impegna, a seguito di formale segnalazione di ripetuti o perduranti ritardi nel pagamento delle tariffe, a revocare l'assegnazione ai soggetti inadempienti. Il Concessionario è tenuto ad esporre al pubblico, mediante affissione in luogo ben visibile, le tariffe comunali vigenti per l'utilizzo delle palestre.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

L'uso delle palestre, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi, sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del Concessionario, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune e dei suoi collegati **(per la gestione delle palestre degli**

Istituti Superiori: Città Metropolitana/Istituzione Scolastica).

In ogni caso i Concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune di Bologna e i suoi collegati (per la gestione delle palestre degli Istituti Superiori: Città Metropolitana/Istituzione Scolastica) da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, ..) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso delle palestre e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi collegati (per la gestione delle palestre degli Istituti Superiori: Città Metropolitana/Istituzione Scolastica) da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso delle palestre e degli accessori. E' espressamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste nel verbale di consegna e presa visione. A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera (RCT/O), con un massimale adeguato

all'attività gestita - non inferiore a EURO **2.500.000,00** - per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Bologna) a qualunque titolo presenti nelle palestre ed è tenuto a fornire una copia al Quartiere entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione.

ART. 10 – STRUTTURE PUBBLICITARIE

Potrà essere consentito presso le palestre, previa autorizzazione dell'Ente proprietario e nel rispetto delle norme vigenti sulla pubblicità, l'uso di strutture pubblicitarie, purché amovibili e limitatamente al momento di utilizzo, durante lo svolgimento di gare o manifestazioni sportive, con l'obbligo della rimozione delle stesse al termine dell'avvenimento.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto della Legge e dei Regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati personali, il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario si impegna altresì a trattare i dati personali dei soggetti fruitori della palestra, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dei Regolamenti vigenti in relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori. Il Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi e comunica il nominativo del referente per il trattamento dei dati al Quartiere. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc...).

ART. 12 – VIOLAZIONI E INADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti, determina la facoltà per il Comune di revocare la presente convenzione, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere. La concessione in uso potrà inoltre essere revocata nei seguenti casi con effetto immediato, con semplice comunicazione scritta del Quartiere, senza che ciò comporti alcun risarcimento per il Concessionario, per i seguenti motivi:

1. grave e reiterata mancanza di pulizia;

2. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;

3. il Concessionario si sia reso inadempiente nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico;

4. per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;

5. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano nascere dalla presente convenzione. Qualora ciò non sia possibile, la controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati rispettivamente dal Comune, dal Concessionario e dal Presidente del Tribunale. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo se dovuta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, li

per il Quartiere San Donato-San Vitale

per Asd

La Direttrice

Il Legale Rappresentante

Gessica Frigato

.....